

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : COLLETTIVITA LOCALI E REGIONALI

Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali ([STE n° 106](#)), aperto alla firma a Madrid, il 21 maggio 1980.

Entrata in vigore : 22 dicembre 1981.

La Convenzione tende ad incoraggiare ed agevolare la conclusione di Accordi tra regioni e comuni, al di qua ed al di là delle frontiere, nei limiti delle loro competenze. Tali accordi potranno riguardare lo sviluppo regionale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, etc e potrebbero includere la creazione di associazioni o consorzi di comunità transfrontaliere.

In considerazione della varietà dei sistemi giuridici e costituzionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Convenzione offre una gamma di Accordi modelli che consentono alle comunità regionali e comunali nonché agli Stati di collocare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito che loro maggiormente ritengono opportuno.

Ai sensi della Convenzione, le Parti s'impegnano ad eliminare le difficoltà di ogni ordine che possono impedire la cooperazione transfrontaliera, ed a garantire alle comunità locali coinvolte in una cooperazione internazionale gli stessi vantaggi di cui avrebbero goduto in un contesto puramente nazionale.

* * *

Carta europea delle autonomie locali ([STE n° 122](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 ottobre 1985.

Entrata in vigore : 1° settembre 1988.

La Carta impone alla Parti l'applicazione di regole che garantiscano l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria delle comunità locali. Essa prevede che il principio delle autonomie locali debba fondarsi su una base legale, di preferenza di rango costituzionale. Le autorità locali devono essere elette a suffragio universale.

Tra l'altro, tali autorità devono essere in grado di regolamentare e gestire gli affari pubblici, negli ambiti individuati dalla legge, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della popolazione locale. Di conseguenza, la Carta prevede che l'esercizio della responsabilità pubblica deve essere affidato, di preferenza, alle autorità più vicine ai cittadini, dovendo essere riservate alla competenza delle autorità di livello superiore solo quelle responsabilità che non possono essere assunte efficacemente ai livelli inferiori.

A tali fini, la Carta indica i principi volti alla protezione dei limiti territoriali delle autorità locali, le strutture ed i mezzi amministrativi adeguati per la realizzazione dei compiti delle stesse amministrazioni, le condizioni per l'esercizio delle responsabilità a livello locale, il controllo amministrativo degli atti delle autorità locali, le fonti finanziarie delle autorità locali e la protezione legale delle autonomie locali.

I principi dell'autonomia locale contemplati dalla Carta si applicano a tutte le categorie di comunità locali. Ogni Parte s'impegna a considerarsi vincolata ad almeno venti paragrafi della parte I della Carta, ed almeno dieci di questi dovranno essere scelti tra un « nocciolo duro ».

* * *

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale ([STE n° 144](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 febbraio 1992.

Entrata in vigore : 1° maggio 1997.

Tale Convenzione tende a migliorare l'integrazione dei residenti stranieri nella vita delle comunità locali. Essa si applica ad ogni persona non cittadina dello Stato in questione e che risiede regolarmente sul suo territorio.

La Convenzione prevede che le Parti si impegnano a garantire ai residenti stranieri, alle stesse condizioni dei loro cittadini, i diritti « classici » della libertà di espressione, della libertà di riunione pacifica e della libertà di associazione, ivi compreso il diritto di fondare un sindacato e di affiliarvi. In oltre, le Parti si impegnano a coinvolgere gli stranieri residenti alle consultazioni a livello locale. A certe condizioni previste dalla legge, i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di riunione possono essere limitati.

La Convenzione agevola la creazione di organismi consultivi a livello locali eletti da stranieri residenti, in comunità locali aventi sul loro territorio un significativo numero di stranieri residenti.

La Convenzione prevede che le Parti possono impegnarsi ad accordare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali a gli stranieri residenti che risiedono legalmente ed abitualmente nello Stato in questione da almeno cinque anni. Le Parti sono tenute ad informare gli stranieri residenti sui loro diritti ed obblighi nell'ambito della vita pubblica locale. Le Parti devono informare il Segretario Generale degli sviluppi della partecipazione degli stranieri residenti nella vita pubblica locale.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali ([STE n° 159](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 9 novembre 1995.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1998.

Il Protocollo addizionale tende a rafforzare la Convenzione quadro riconoscendo espressamente, a certe condizioni, il diritto delle comunità territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera, la validità in diritto interno degli atti e delle decisioni prese nell'ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera e la personalità e capacità giuridica degli organismi di cooperazione transfrontaliera creati in virtù dell'accordo.

Analogamente al quadro giuridico generale per la cooperazione tra le autorità locali e regionali attraverso le frontiere in Europa, la Convenzione quadro ed il suo Protocollo saranno utili ai nuovi Stati membri nel loro processo di riforme governative.

* * *

Protocollo n° 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali sulla cooperazione interterritoriale ([STE n° 169](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 maggio 1998.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2001.

Il Protocollo mira a rafforzare interterritoriale cooperazione tra i paesi europei. Ne consegue il Consiglio della dichiarazione d'Europa in occasione del vertice di Vienna del 1993 per costruire una Europa tollerante e prospera attraverso la cooperazione transfrontaliera.

Il Protocollo integra la Convenzione esistente e il protocollo che si occupa di rapporti tra le comunità adiacenti che condividono frontiere comuni. Questi due testi giuridici si sono rivelati tanto successo che gli accordi di gemellaggio hanno cominciato a sorgere tra le aree che sono più distanti. Protocollo 2 agirà come un testo giuridico per coprire queste nuove disposizioni. Si riconosce il diritto delle autorità di rendere tali accordi e stabilisce un quadro giuridico per loro di farlo.

* * *

Protocollo n. 3 alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernente i Raggruppamenti euroregionali di cooperazione (REC) ([STCE n° 206](#)), aperto alla firma a Utrecht, il 16 novembre 2009.

Entrata in vigore : 1° marzo 2013.

Il Protocollo n° 3 alla Convenzione di Madrid (STE no. 106) stabilisce lo status giuridico, l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi euroregionali di cooperazione". Scopo di un gruppo euroregionale, composto da collettività locali e altri organi pubblici delle Parti contraenti, è quello di mettere in atto la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale per i propri membri, nei limiti delle loro competenze e prerogative. Ai sensi del Protocollo, il Consiglio d'Europa può elaborare modelli di legislazioni nazionali atti a facilitare l'adozione, da parte delle Parti contraenti, di legislazioni nazionali adeguate per consentire ai "Gruppi euroregionali di cooperazione" di funzionare in modo efficace.

* * *

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali ([STCE n° 207](#)), aperto alla firma a Utrecht, il 16 novembre 2009.

Entrata in vigore : 1° giugno 2012.

Il Protocollo addizionale aggiunge una nuova dimensione alla Carta (STE no. 122) prevedendo di garantire in uno strumento giuridico internazionale il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale. Il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale rappresenta il diritto di cercare di determinare o di influenzare l'esercizio delle competenze e responsabilità dell'autorità locale. Le parti contraenti a questo Protocollo sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici e altre misure necessarie per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Il Protocollo richiede inoltre che siano prese le misure necessarie per garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.